

Novità fiscali del 16 maggio 2008: IRAP: comunicazione dell'opzione da presentare entro il 30 maggio; studi di settore; regime fiscale delle piccole società cooperative

Publicato il 16 maggio 2008

Novità fiscali del 16 maggio 2008

Indice:

1) Nuovi codici attività e studi di settore

2) Trust ed applicazione delle imposte di donazione: Circolare dell'Abi

3) Protocollata la denuncia allo Stato Italiano su PEC, firma elettronica e fatturazione elettronica

4) Regime fiscale delle piccole società cooperative

5) Consulta: Contenzioso fiscale

6) IRAP: Software per la compilazione della Comunicazione dell'opzione

1) Nuovi codici attività e studi di settore

Le istruzioni alla compilazione degli studi di settore (Parte generale) precisano che a seguito della nuova classificazione dei codici attività (ATECO 2007) si potrebbe verificare che un contribuente si trovi ad applicare uno strumento di accertamento presuntivo diverso da quello che applicava in precedenza.

Qualora ciò accada esclusivamente per effetto della nuova classificazione dei codici di attività dovrà essere applicato il medesimo strumento (**studio di settore**/parametri) applicato in precedenza. Verificandosi tale ipotesi il contribuente deve utilizzare differenti codici attività nel mod. UNICO e nel modello studi/parametri (entrambi desumibili dalla classificazione ATECO 2007).

La regola precedentemente illustrata non si applica in presenza di studi approvati o evoluti con Provvedimento successivo all'1/1/2008, per i quali trova comunque applicazione la classificazione ATECO 2007 (in tal senso si è espresso il Notiziario Seac del 15/05/2008).

Studi di settore: In arrivo centomila lettere

Centomila contribuenti ritenuti anomali con i dati dichiarati attraverso Gerico potrebbero essere i destinatari delle lettere dell'Agenzia delle Entrate.

Tutto ciò ha le finalità di incentivare tali contribuenti a mettersi in regola con gli studi di settore quando presentano il Modello Unico.

Gli uffici, inoltre, stanno effettuando anche gli accertamenti per coloro che hanno ignorato il consiglio contenuto nella comunicazione inviata l'anno scorso a ulteriore conferma di quanto sia importante tenere conto di questi avvisi soprattutto quando le situazioni evidenziate sono particolarmente rilevanti.

Lo scorso anno le segnalazioni avevano riguardato le seguenti situazioni:

Per gli ammortamenti non veniva indicata (o non lo si faceva in modo coerente) la presenza di beni strumentali;

- le rimanenze di fine periodo non coincidevano con le esistenze all'inizio del nuovo periodo;

- nell'ultimo triennio erano stati gonfiati i valori di magazzino.

Tutta l'operazione potrebbe però essere rivista dopo le dimissioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate Massimo Romano.

Casistica di compilazione degli studi di settore oppure degli indicatori di normalità economica	Modello Studi	INE
Svolgimento di normale attività per cui è stato approvato lo studio di settore	SI	NO
Soggetto con ricavi o compensi compresi tra € 5.164.569 e € 7.500.000	SI	NO
Soggetto con ricavi o compensi superiori a € 7.500.000	NO	SI
Inizio dell'attività nel corso del 2007, con studio di settore approvato	NO	SI
Inizio nel corso del 2007, di una attività che costituisce mera continuazione di una precedente esercitata da un altro soggetto	SI	NO

Cessazione nel corso del 2007, di una attività per cui è stato approvato il relativo studio di settore	SI	NO
Cessazione dell'attività, e inizio della stessa, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla cessazione	SI	NO
Periodo di imposta diverso da 12 mesi, con svolgimento di attività di attività soggetta a studi	SI	NO
Periodo di imposta diverso da 12 mesi, con svolgimento di attività di attività soggetta a studi	NO	SI
Periodo d'imposta 2007 di non normale svolgimento dell'attività soggetta a studi	SI	NO
Periodo d'imposta 2007 di non normale svolgimento dell'attività giacché l'impresa è in liquidazione ordinaria	SI	NO
Periodo d'imposta 2007 di non normale svolgimento dell'attività soggetta a studi in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare	SI	NO

2) Trust ed applicazione delle imposte di donazione: Circolare dell'Abi

Con la circolare n. 10 del 12/05/2008, l'Associazione Bancaria Italiana ha esaminato, in maniera critica, due recenti Circolari dell'Agenzia delle Entrate diffuse sulla corretta individuazione del soggetto passivo dell'imposta di donazione (Circolari n. 3/2008 e n. 28/2008).

In tali Circolare, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che, ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, vale quanto disposto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 346/90, in base al quale, per le successioni l'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari, per le donazioni dai donatari e per le altre liberalità tra vivi dai beneficiari.

Ciò significa che il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il **trust**, in quanto beneficiario dei beni oggetto di disposizione.

Secondo l'Abi, tuttavia, quanto disposto dall'Agenzia in tali note è in netto contrasto con quanto affermato dalla stessa con la Circolare n. 48//2007, nella quale si dichiarava che nel **trust** il vincolo di destinazione nasce in origine a favore del beneficiario e quindi l'imposta applicata alla dotazione patrimoniale del **trust** è comprensiva anche della successiva devoluzione del bene ai beneficiari.

Infine, l'Abi ha ricordato che ai fini dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta di donazione, il patto di famiglia comprende anche le devoluzioni fatte da coniuge a coniuge.

(Notiziario Seac del 15/05/2008)

3) Protocollata la denuncia allo Stato Italiano su PEC, firma elettronica e fatturazione elettronica

ANORC, l'Associazione Cittadini di Internet e Adiconsum attendono ora l'avvio della procedura d'infrazione

L'ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili Conservazione Sostitutiva, in collaborazione con l'Associazione Cittadini di Internet e Adiconsum, ha avviato l'apertura di una

procedura d'infrazione contro lo Stato Italiano per inadempimento delle norme comunitarie in materia di firma elettronica, posta elettronica certificata e fatturazione elettronica.

Tale procedura è stata ricevuta dal Segretario Generale della Commissione Europea in data 18/04/2008 ed è stata istruita con numero di protocollo SG/CDC(2008)A/3263.

L'Avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC, specifica che l'atto formale di denuncia ha lo scopo di evidenziare come la normativa italiana vada necessariamente allineata a quella comunitaria, in modo che sia garantita la massima interoperabilità degli strumenti e, soprattutto, non siano penalizzati gli operatori italiani o europei a causa di adempimenti formali e inutili presenti solo nella normativa nazionale. La speranza è che questa iniziativa sia da stimolo al nuovo Governo in modo che siano avviati utili tavoli di confronto con gli operatori e gli esperti del settore, finalizzati a garantire una modifica delle normative di settore che sia allineata con le esigenze del mercato comunitario.

L'atto di denuncia è scaricabile dal sito ANORC alla pagina:

http://www.anorc.it/notizia/38_Denuncia_allo_Stato_Italiano_per_inadempimento_delle_norme_comunitarie_su_.html

In particolare, si denota che la denuncia è stata formalmente presentata agli Uffici competenti dell'Unione Europea.

Tale iniziativa nasce dalla constatazione che la vigente normativa italiana in materia di firme elettroniche, PEC e processi di fatturazione elettronica oltre che la corposa e caotica produzione legislativa sviluppata nel corso degli ultimi anni si pongono in contrasto con la legislazione comunitaria e, pertanto, con le realtà esistenti negli altri Stati membri della Comunità Europea. In Italia, difatti, si annoverano la firma elettronica, la firma digitale e la firma elettronica qualificata, mentre in Europa esistono soltanto la firma elettronica e quella elettronica avanzata.

Ciò disorienta tutti i cittadini sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia tra privati ed imprese, sia ancora nei rapporti con soggetti appartenenti ad altre nazioni dell'Unione Europea. Inoltre, questa incongruenza legislativa si riflette sulla normativa in materia di fatturazione elettronica (e conservazione digitale dei documenti fiscalmente rilevanti) che **prevede**

processi rigidi e formali per i contribuenti, che non trovano giustificazione nel panorama comunitario.

Oltre a ciò, la posta elettronica certificata (P.E.C.) è una realtà solo italiana, poiché non ha un equivalente tecnico in nessun altro paese al mondo, rendendola di fatto uno strumento assolutamente non interoperabile ed inutile a livello comunitario e mondiale.

(In Diritto.it del 15/05/2008, diretto dal Prof. Brugaletta)

4) Regime fiscale delle piccole società cooperative

Stessi obblighi fiscali per le piccole cooperative, al pari di quelle ordinarie.

E' stato, infatti, chiesto se solo tre persone possono costituire una piccola società cooperativa (mini coop) e se tale forma consenta di ottenere delle agevolazioni fiscali maggiori rispetto alla cooperativa ordinaria.

La piccola società cooperativa è stata introdotta dall'art. 21 della legge n. 266/1997 per consentire l'esercizio in forma cooperativa di società con un numero limitato di soci.

La piccola società cooperativa presenta le seguenti caratteristiche:

- E' richiesta la presenza di un numero di soci compreso tra 3 e 8;

- il numero o le persone dei soci possono variare senza che questo comporti una modifica dell'atto costitutivo; tuttavia se il numero supera il limite di 8, la società deve deliberare la propria trasformazione in Società cooperativa ordinaria salvo sciogliersi;
- deve avere scopo mutualistico;
- la denominazione sociale è libera ma deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa";
- è ammessa solo la piccola società cooperative a responsabilità limitata: I soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota da essi conferita nella società ;
- il potere di amministrazione della società può essere attribuito direttamente all'assemblea dei soci: in tal caso, non esistendo un organo amministrativo a sé stante, deve essere nominato un presidente a cui spetta la rappresentanza della società nei rapporti con l'esterno;
- il collegio sindacale è obbligatorio se previsto dallo statuto e al superamento dei limiti di bilancio previsti per le società a responsabilità limitata .

I principali vantaggi della piccola società cooperativa sono rappresentati dalla maggiore snellezza decisionale.

Nelle cooperative ordinarie il potere amministrativo normalmente spetta al Consiglio d'Amministrazione.

Nella piccola società cooperativa il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, oppure all'assemblea dei soci.

La piccola cooperativa è sicuramente più snella dell'ordinaria anche dal punto di vista amministrativo.

Consente di evitare la nomina del collegio sindacale e per le sue caratteristiche è particolarmente apprezzata dai giovani.

Per gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi occorre fare riferimento a quanto previsto per le società cooperative in generale ed in particolare per quelle a mutualità prevalente.

Detassazione degli utili

Cooperative sociali: Per le cooperative sociali a mutualità prevalente iscritte negli appositi registri prefettizi (art. 12, L n. 904/1977; L. n. 381/1991) che hanno per oggetto lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa) non concorrono a formare il reddito imponibile gli utili destinati a riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci.

L'agevolazione si applica anche ai consorzi con base sociale formata almeno per il 70% da cooperative sociali (circolare 18/6/2002, n. 53/E).

Non viene tassata la quota pari al 3% dell'utile civilistico eventualmente destinata ai Fondi per la cooperazione (art. 11, L. n. 59/1992).

Cooperative agricole e della piccola pesca

Per le società cooperative a mutualità prevalente agricole e loro consorzi e della piccola pesca e loro consorzi:

- Non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva minima obbligatoria (con decorrenza dall'1/1/2004, è stato elevato al 30% degli utili annuali l'accantonamento minimo a riserva obbligatoria, prima previsto nella misura del 20%);

- non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva indivisibile, esclusa la quota del 20% di

tali utili (fermo restando quanto riportato al punto precedente);

- non è tassata la quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici.

Altre cooperative

Per le società cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca:

- non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva minima obbligatoria (nel caso in cui si tratti di banche di credito cooperativo l'accantonamento minimo è del 70%;

- non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva indivisibile, esclusa la quota del 30% di tali utili (fermo restando quanto al punto precedente);

- non è tassata la quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici;

- non è tassata la quota dell'utile d'esercizio destinata ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'Istat; il rimborso del capitale è soggetto a imposta a carico dei soli soci fino a concorrenza dell'ammontare imputato

ad aumento delle quote o azioni.

Cooperative non a mutualità prevalente

Infine, per le società cooperative non a mutualità prevalente non viene tassata la quota di utili netti destinati a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda l'indivisibilità delle riserve.

Anche per le società cooperative a mutualità non prevalente è deducibile la quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici (circolare n. 34/2005).

(Mauro Turri, in Esperto Fisco - Casi e soluzioni - Ipsoa Editore di Maggio 2008)

5) Consulta: Contenzioso fiscale

Per le sanzioni sul lavoro sommerso, le liti devono tornare al giudice ordinario.

In particolare, sul lavoro irregolare non compete alle commissioni tributarie decidere sulla maxisanzione.

La Consulta ha smentito le Sezioni unite, stabilendo che non sussiste la giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Le eventuali sanzioni amministrative erogate dagli Uffici finanziari non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie a meno che non attengano specificamente alla materia fiscale.

A fissare questo rilevante principio è la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1309 del 14/05/2008.

Peraltro, con tale decisione la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

(Corte Costituzionale, sentenza n. 1309 del 14/05/2008)

6) IRAP: Software per la compilazione della Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta

Dal 15 maggio 2008 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la versione software: 1.0.0 del 15/05/2008 del software COMIRAP che consente la compilazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta.

Come è noto l'art. 1, comma 50, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha inserito l'art. 5-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale riguarda la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le società di persone e le imprese individuali.

In particolare è stata prevista per le imprese individuali e le società di persone, in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

Tale software serve appunto per effettuare tale scelta, da effettuare entro il 30 maggio 2008, mentre a regime la comunicazione andrà presentata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita l'opzione, che, peraltro, è irrevocabile per tre periodi d'imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.

Opzione IRAP per le imprese Irpef in contabilità ordinaria

Per le imprese individuali e le società di persone, è previsto un criterio semplificato di

determinazione della base imponibile, che viene calcolata come differenza tra alcuni componenti positivi (ricavi fiscali, con esclusione di quelli finanziari, e variazione delle rimanenze) e componenti negativi (materie prime e merci, servizi, ammortamenti, canoni di locazione e di leasing).

Tuttavia, le imprese Irpef in contabilità ordinaria, ai sensi del comma 2 del nuovo art. 5-bis del D.Lgs. 446/97, possono, quindi, optare per l'applicazione delle regole che la Finanziaria ha previsto per le società di capitali, ovvero sulla base dei dati di bilancio. L'esercizio dell'opzione, come stabilito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo scorso, si perfeziona attraverso la compilazione e l'invio telematico di apposito modello, denominato "Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997", e disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.

La compilazione, che richiede sostanzialmente i soli dati anagrafici, e l'invio avvengono utilizzando il prodotto di gestione denominato "COMIRAP", è adesso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.

Come predetto, l'opzione è vincolante per un triennio; al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno di revoca comunicata con le stesse modalità.

La comunicazione deve, quindi, essere presentata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale viene esercitata l'opzione o la revoca di un'opzione precedentemente comunicata; per l'anno 2008, l'invio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del modello, e quindi entro il prossimo 30/05/2008.

La convenienza o meno dell'opzione potrebbe dipendere anche dalla semplicità di calcolo di un metodo rispetto all'altro e, in misura molto più pesante, dalla previsione di realizzo di plusvalenze ingenti, specie se derivanti dalla cessione di immobili.

Infatti, (come ha rilevato Mauro Daniotti in un articolo del Centro Studi CGN) con il metodo semplificato le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive sono irrilevanti, mentre, seguendo il metodo previsto per le società di capitali, e quindi in base ai dati di bilancio:

- le plusvalenze (minus) sono imponibili (deducibili) solo se iscritte nella voce A.5 (B.14) di conto economico;

- le plusvalenze (minus) da cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa sono sempre imponibili (deducibili), anche se i

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l